



**ASP CITTÀ DI BOLOGNA**

Azienda pubblica di servizi alla persona

Prot. n. 9057 del 19/04/2017

**Invito a partecipare alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione per l'individuazione di operatori economici per la gestione di azioni per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, di titolari di permesso umanitario, di MSNA e di altri soggetti vulnerabili, nell'ambito della prosecuzione, dell'ampliamento e delle nuove progettazioni SPRAR (Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) a titolarità del Comune di Bologna per il triennio 2017/2019 a valere sul Fondo Nazionale delle Politiche e dei Servizi per l'Asilo (DM 10 agosto 2016)**

## **RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI**

### **QUESITO N. 1**

I requisiti professionali, economici e tecnici di cui all'art. 5 del Bando in oggetto devono essere soddisfatti da tutti i membri del consorzio proponente o solo dal soggetto capofila?

### **RISPOSTA**

Si osserva preliminarmente che il quesito è formulato in modo generico, laddove fa prima riferimento ad un consorzio e, successivamente, ad un soggetto capofila, termine riferibile evidentemente ai raggruppamenti temporanei di impresa.

Intendendo il quesito rivolto ai casi in cui un operatore economico partecipi quale componente di un raggruppamento temporaneo (ATI, ATS, RTI), rinviando alla risposta data al quesito n. 7 dei Chiarimenti pubblicati con prot. n. 8597 dell'11/04/2017, si specifica che trovano applicazione le disposizioni previste dal D.M. 10/08/2016 *"Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)"*, in particolare l'art. 21, che si riporta:

*"1. Per la realizzazione dei servizi descritti dalle presenti linee guida l'ente locale può avvalersi di uno o più enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto della normativa di riferimento.*

*2. Gli enti attuatori devono possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere, al momento della presentazione della domanda di contributo, nonché, nel caso di servizi di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, dimostrare la pluriennale e comprovata esperienza nella presa in carico di tale tipologia di soggetti.*

*3. Nel caso gli enti attuatori siano consorzi, è obbligatorio - fin dalle procedure di individuazione messe in atto dall'ente locale proponente - indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i servizi indicati nel presente decreto.*

4. Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma orizzontale tutti i partecipanti sono chiamati a possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria nonché, eventualmente, dei minori.

5. Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma verticale i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di pluriennale e consecutiva esperienza ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione.

6. E' data la possibilità di formalizzare l'associazione o il raggruppamento anche successivamente all'ammissione dell'ente locale al finanziamento, in ogni caso nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla vigente normativa di riferimento."

## **QUESITO N. 2**

Un operatore economico può partecipare alla co-progettazione come membro di un consorzio (o A.T.I.) pur non essendo ancora iscritta al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati istituito presso la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione?

### **RISPOSTA**

I soggetti interessati a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti all'art. 5 dell'Avviso, tra i quali non è prevista né richiesta l'iscrizione al Registro indicato specificatamente in quesito.

## **QUESITO N. 3**

Sarebbe possibile farsi carico solo di alcuni dei servizi trasversali di cui all'Art. 3 del Bando? E in caso di risposta affermativa, c'è un numero minimo di servizi di cui ogni singolo membro del consorzio proponente dovrebbe farsi carico?

### **RISPOSTA**

Si rinvia alla risposta data al quesito n. 5 dei Chiarimenti pubblicati con prot. n. 8597 dell'11/04/2017. Non è previsto un numero minimo di servizi di cui ogni membro dell'eventuale consorzio proponente dovrebbe farsi carico.

## **QUESITO N. 4**

I valori economici del servizio accoglienza specificati nell'allegato A "Quadro Progettuale di Riferimento" devono intendersi NON comprensivi del rimborso dovuto per costi di affitto e spese di gestione degli eventuali immobili messi a disposizione direttamente dagli operatori economici?

### **RISPOSTA**

Le spese di affitto non sono comprese nei valori economici del servizio di accoglienza specificato nell'allegato A "Quadro Progettuale di Riferimento": tali spese sono riconosciute dall'Ente Titolare, ai fini del rimborso mediante rendicontazione al Servizio Centrale Sprar, previa valutazione congiunta con ASP relativa alla congruità dell'importo di locazione. Le spese relative alle utenze sono comprese nei predetti valori economici.

## **QUESITO N. 5**

In merito alle modalità di presentazione delle proposte progettuali, con il termine "cartella" si intende una facciata?

## **RISPOSTA**

Sì.

### **QUESITO N. 6**

I costi degli affitti e delle utenze (*relativi ad immobili eventualmente messi a disposizione da parte del Concorrente, ndr*) sono da considerarsi nel budget dell'accoglienza materiale, o in una voce di spesa a parte come scritto nel manuale di rendicontazione dello SPRAR? Saranno quindi a carico dell'ente gestore?

## **RISPOSTA**

Si rinvia alla risposta data al quesito n. 4

### **QUESITO N. 7**

In riferimento alle Vostre risposte ai nostri precedenti quesiti (prot. n. 8597 dell'11/4/2017, quesito n. 2), siamo a chiedere ulteriori delucidazioni:

- considerato che la promessa di costituire un'ATI, oltre a rendere responsabile gli stipulanti nei confronti della Stazione appaltante, vincola tra loro i soggetti che si impegnino in tal senso;
- considerato che il Codice dei contratti pubblici, all'art. 48, co. 9, specifica che "salvo quanto disposto dai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta".
- considerato che i commi 17 e 18 dell'art. 48 fanno riferimento ad ipotesi peculiari quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria [...] ecc. ecc., rispettivamente, di mandatario e mandanti;
- considerando che il co. 19 dell'art. 48, prevede che sia "ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire".

Qualora un soggetto partecipasse alla gara in qualità di mandante di un'ATI e, a seguito del tavolo di co-progettazione, rinunciasse a far parte di tale ATI per esercitare una delle seguenti 3 opzioni, sarebbe consentito?

- Opzione 1: costituire una nuova ATI in cui essere mandatario di altri soggetti ammessi al tavolo di co-progettazione;
- Opzione 2: associarsi a un'altra ATI (in qualità di mandante) formata da soggetti ammessi al tavolo di co-progettazione;
- Opzione 3: presentare autonomamente un'offerta vincolante senza far parte di alcuna ATI.

## **RISPOSTA**

Questa stazione appaltante, nel richiamare la risposta al quesito n. 2 del 10 aprile u.s., ulteriormente precisa quanto segue.

Gli atti della procedura, in ragione della peculiare natura della stessa, nonché della volontà di favorire la massima partecipazione, in uno con la tutela della concorrenza, non hanno stabilito un'analitica regolamentazione delle forme aggregative fra concorrenti, pertanto si applicano – in via analogica e per quanto compatibili – i principi previsti in materia dalla disciplina sui contratti pubblici.

Pertanto, con riferimento al quesito posto in data 14 aprile u.s., si fornisce la seguente risposta.

E' possibile – prima di presentare Offerta vincolante, ai sensi dell'art. 8 (Tavolo di co-progettazione) – attivare una delle tre opzioni descritte nella richiesta di chiarimenti, nel rispetto

delle previsioni dell'Avviso in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione e tenendo conto del divieto di collegamento sostanziale fra concorrenti.

**Il Responsabile del Procedimento**  
*f.to Dott.ssa Elisabetta Scoccati*